



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MONZA

SEZIONE 01 via Borgazzi, 27

Si comunica a:

Avv. GIOVANNI TOMASONI
VIA VENINI 37
20127 MILANO
MI

Avv.

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: 1401/2018 - OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice:

Depositata Sentenza Numero: 1222/2018

In data : 03/10/2018

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

TRASI ANGELO GIUSEPPE

Difeso da:

GIOVANNI TOMASONI

Controparte Principale

Difeso da:

Monza 04/10/2018

IL CANCELLIERE

Sentenza
n°1222/2018
R.G.
n°1401/2018
Cronologico
n°10447/2018
Repertorio
n°



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MONZA
SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Pace, _____ ha pronunciato, in data 25 settembre 2018 mediante lettura del dispositivo in udienza la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da:

_____ rappresentato e
difeso dall'Avv.Giovanni Tomasoni come da delega in atti

-ricorrente-

contro

-resistente-

con ricorso depositato in data 28.02.2018.

Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa per violazione di norma del codice della strada.

Posta in decisione all'udienza del 25.09.2018 sulle conclusioni di merito delle parti di cui ai rispettivi atti introduttivi da intendersi richiamate.

PREMESSO IN FATTO

-che si omette la descrizione dello svolgimento del processo, atteso che l'art.45, comma 17, della legge 18.06.2009 n.69, nel modificare l'art.132 c.p.c, ha stabilito che la



sentenza debba contenere la sola concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e non anche la concisa esposizione dello svolgimento del processo;

RILEVATO IN DIRITTO

-che con il primo motivo di censura il ricorrente contesta la legittimità del verbale impugnato, redatto a seguito di accertamento conseguente a sinistro stradale, con cui è stato sanzionato per violazione dell'art.182 nono e decimo comma c.d.s. per aver, in qualità di conducente di velocipede, circolato sulla carreggiata senza utilizzare la pista ciclabile esistente riservata a questo tipo di veicoli, dovendosi qualificare la predetta pista non ciclabile, ma ciclopedonabile, con conseguente esclusione dell'obbligo della relativa circolazione, in quanto non "riservata";

-che la doglianza è fondata, atteso che, pacifica essendo la natura ciclopedonabile della pista in oggetto, come chiarito dalla determina del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19.01.2009 Prot.4135, la "pista promiscua", ossia ciclabile e pedonale contemporaneamente, non può considerarsi "quale pista riservata alla circolazione dei veicoli secondo la definizione dell'art.3 comma primo n.39 c.d.s. proprio perché ammette la circolazione promiscua di velocipedi e pedoni", con la conseguenza che , per essa, non sussiste l'obbligo di cui all'art.182 nono comma c.d.s.;

-che dunque per le considerazioni che precedono la spiegata opposizione va accolta per quanto di ragione rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;

-che le spese di lite vanno compensate tra le parti trattandosi di materia soggetta ad intervento ermeneutico del Ministero di riferimento e quindi di non chiara lettura sistematica;



-che tutto ciò premesso e ritenuto il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando tra le parti, visto il D.Lgs. n.150/2011, così provvede:

P.Q.M.

ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, ANNULLA il provvedimento applicativo di sanzione n.13121 elevato dal Corpo di Polizia Locale del Comune di _____ in data 14.02.2018 per violazione dell'art.182 nono e decimo comma c.d.s.

Spese di lite compensate tra le parti.

Monza, il 25 settembre 2018

IL CANCELLIERE

